

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese (CE)



S T A T U T O

adottato con deliberazione commissariale n° 115/09 del 29/06/2009 ai sensi della L.R. 25.02.2003 - n. 4

e del Decreto del Presidente Giunta Regionale n° 764 del 13/11/2003

approvato con modifiche dalla Regione Campania giusta Decreto Dirigenziale n° 256 del 24/07/2009

INDICE

CAPO 1° NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - PERIMETRO - FUNZIONI - POTERI

Art.1 - Natura Giuridica - Sede

Art.2 - Compensorio

Art.3 - Perimetro del Compensorio

Art.4 - Funzioni

Art.5 - Potere impositivo

CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO

Art.6 - Organi del Consorzio

Sezione 1^ - Assemblea dei consorziati

Art.7 - Costituzione

Art.8 - Elezioni

Art.9 - Diritto al voto

Art.10 - Ineleggibilità ed incompatibilità

Sezione 2^ - Consiglio dei Delegati

Art.11 - Composizione

Art.12 - Competenze

Art.13 - Convocazione

Sezione 3^ - Deputazione Amministrativa

Art.14 - Composizione

Art.15 - Competenze

Art.16 - Provvedimenti d'urgenza

Art.17 - Convocazione

Sezione 4^ - Presidente - Vicepresidente

Art.18 - Presidente

Art.19 - Vicepresidente

Sezione 5^ - Disposizioni comuni

Art.20 - Accettazione cariche elettive

Art.21 - Durata cariche elettive

Art.22 - Scadenza cariche elettive

Art.23 - Cessazione cariche elettive

Art.24 - Dimissioni e decadenza dalle cariche

Art.25 - Vacanza cariche

Art.26 - Validità Adunanze

Art.27 - Segreteria Organi Consorziali

Art.28 - Astensioni

Art.29 - Votazioni

Art.30 - Verbali Adunanze

Art.31 - Pubblicazione Deliberazioni

Art.32 - Copia Deliberazioni

Art.33 - Opposizioni

Sezione 6^ - Collegio Dei Revisori Dei Conti

Art.34 - Costituzione, Funzioni, Durata

Sezione 7^ - Amministrazione

Art. 35 - - Gestione patrimoniale e finanziaria.

CAPO 1°

NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPENSORIO – PERIMETRO FUNZIONI - POTERI

Art. 1 Natura Giuridica – Sede

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, già costituito con R.D. n. 8240 del 27 ottobre 1927, e ampliato con D.P.R. 29.11.1956 e D.P. 05.03.1971, n. 3879, è retto dal presente Statuto, nonché dai regolamenti consortili espressamente previsti dallo Statuto.

Il Consorzio, ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art.16 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, ha sede in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà.

Art. 2 – Compensorio

Il compensorio del Consorzio, ultimamente ridefinito dall'art. 33, comma 2, lettera b) della L.R. 25.02.2003, n. 4 ed esattamente delimitato con D.P.G.R. della Campania n. 764 del 13.11.2003, ha una superficie territoriale totale di ettari. 194.837, ricadente nelle seguenti Province e Comuni:

PROVINCIA DI CASERTA:

Comuni di:

1. Ailano	Ha 1.549
2. Alife	Ha 6.387
3. Alvignano	Ha 3.765
4. Baia e Latina	Ha 2.450
5. Caianello	Ha 1.563
6. Caiazzo	Ha 3.692
7. Capriati a Volturno	Ha 1.739

8. Caserta	Ha	1.482
9. Castel Campagnano	Ha	1.753
10. Castel di Sasso	Ha	2.032
11. Castel Morrone	Ha	2.535
12. Castello del Matese	Ha	2.148
13. Ciorlano	Ha	2.786
14. Conca della Campania	Ha	2.660
15. Dragoni	Ha	2.594
16. Fontegreca	Ha	956
17. Formicola	Ha	1.739
18. Gallo Matese	Ha	3.095
19. Gioia Sannitica	Ha	5.405
20. Letino	Ha	3.167
21. Liberi	Ha	1.741
22. Marzano Appio	Ha	2.824
23. Piana di Monte Verna	Ha	2.339
24. Piedimonte Matese	Ha	4.134
25. Pietramelara	Ha	2.390
26. Pietravairano	Ha	3.322
27. Pontelatone	Ha	3.045
28. Prata Sannita	Ha	2.112
29. Pratella	Ha	3.444
30. Presenzano	Ha	3.166
31. Raviscanina	Ha	2.448
32. Riardo	Ha	1.657
33. Roccaromana	Ha	2.706
34. Ruviano	Ha	2.441
35. San Gregorio Matese	Ha	5.636
36. San Potito Sannitico	Ha	2.283
37. Sant' Angelo d'Alife	Ha	3.390
38. Teano	Ha	1.326

39. Tora e Piccilli	Ha	1.253
40. Vairano Patenora	Ha	4.369
41. Valle Agricola	Ha	2.442
42. Valle di Maddaloni	Ha	1.081

PROVINCIA DI BENEVENTO:

Comuni di:

43. Airola	Ha	1.499
44. Amorosi	Ha	1.103
45. Bonea	Ha	1.145
46. Bucciano	Ha	792
47. Campoli del Monte Taburno	Ha	976
48. Casalduni	Ha	2.319
49. Castelpoto	Ha	1.182
50. Castelvenere	Ha	1.523
51. Cautano	Ha	1.973
52. Cerreto Sannita	Ha	3.326
53. Cusano Mutri	Ha	5.886
54. Dugenta	Ha	1.596
55. Durazzano	Ha	1.319
56. Faicchio	Ha	4.388
57. Foglianise	Ha	1.174
58. Frasso Telesino	Ha	2.225
59. Guardia Sanframondi	Ha	2.100
60. Limatola	Ha	1.817
61. Melizzano	Ha	1.748
62. Moiano	Ha	2.030
63. Montesarchio	Ha	1.766
64. Paolisi	Ha	607
65. Paupisi	Ha	900
66. Pietraroia	Ha	3.560

67. Ponte	Ha	1.779
68. Pontelandolfo	Ha	2.891
69. Puglianello	Ha	827
70. San Lorenzello	Ha	1.388
71. San Lorenzo Maggiore	Ha	1.617
72. San Lupo	Ha	1.518
73. San Salvatore Telesino	Ha	1.814
74. Sant'Agata dei Goti	Ha	6.292
75. Solopaca	Ha	3.103
76. Telesse Terme	Ha	983
77. Tocco Caudio	Ha	2.716
78. Torrecuso	Ha	2.196
79. Vitulano	Ha	3.590

PROVINCIA DI AVELLINO:

Comuni di:

80. Cervinara	Ha	2.920
81. Rotondi	Ha	782
82. San Martino Valle Caudina	Ha	471

Art. 3 – Perimetro del Comprensorio

Il perimetro consorziale del comprensorio, denominato comprensorio di bonifica “Medio Volturno - Calore”, comprende la frazione media del bacino idrografico del F. Volturno (tra Presenzano e i Monti Tifatini) cui si aggiungono, quali sotto bacini dello stesso F. Volturno, i bacini idrografici del F. Titerno a Nord Est, la frazione inferiore del bacino idrografico del F. Calore a Est e il bacino idrografico del F. Isclero a Sud - Sud Est.

Con riferimento ai limiti fisici e amministrativi, detto perimetro si svolge:
a **NORD**: lungo il limite amministrativo della Regione Campania, rappresentato dalla linea spartiacque della dorsale dei Monti del Matese, seguendo, in direzione Nord Est, il

limite settentrionale dei Comuni di Capriati al Volturno, Gallo Matese, Letino, San Gregorio Matese, Castello Matese, Piedimonte Matese, Cusano Mutri, Pietraroia, Cerreto Sannita e Pontelandolfo;

a **EST**: lungo il limite amministrativo orientale dei Comuni di Casalduni, Ponte, proseguendo lungo il corso del F. Calore che si estende in tenimento dei Comuni di Torrecuso, Foglianise e Castelpoto, proseguendo ancora lungo il limite amministrativo di quest'ultimo e del Comune di Campoli del Monte Taburno, quindi lungo il limite del bacino idrografico del F. Isclero compreso nel territorio dei Comuni di Montesarchio e di San Martino Valle Caudina;

a **SUD**: lungo il limite amministrativo meridionale dei Comuni di Cervinara, Rotondi, Paolisi, Airola, Moiano, Sant'Agata dei Goti, Durazzano e Valle di Maddaloni, proseguendo lungo il limite del bacino idrografico del F. Isclero compreso nel territorio del Comune di Caserta, continuando a seguire il limite amministrativo meridionale dei Comuni di Castel Morrone, Piana di Monte Verna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Pietramelara e Riardo, seguendo fisicamente, in quest'ultimo tratto, il crinale montano che separa il tenimento di Pontelatone e Formicola da quello di Bellona e Camigliano, fino a congiungersi con la linea spartiacque del Monte Maggiore, di dove ne ridiscende nella piana di Riardo;

a **OVEST**: attraversato il Comune di Teano secondo la linea spartiacque del bacino idrografico del F. Volturno (segnatamente riferito alla sua frazione media, come prima definita), prosegue lungo il limite amministrativo occidentale dei Comuni di Caianello, Marzano Appio, Conca della Campania, continua lungo il confine regionale rappresentato dal limite amministrativo settentrionale del Comune di Presenzano; da qui segue il corso del F. Volturno, lungo il limite amministrativo dei Comuni di Pratella, Ciorlano, attraversando la parte sud occidentale del Comune di Capriati al Volturno, fino a ricongiungersi più a settentrione con il limite Nord.

La superficie e il perimetro del Consorzio risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell'Ente, dalle successive integrazioni e, comunque, dalla cartografia approvata con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 764 del 13.11.2003, debitamente autenticata come parte integrante dello stesso atto e depositata presso il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione della Regione

Campania, che fa fede ad ogni effetto.

Art. 4 – Funzioni

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti, nonché secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

E' garantito il diritto di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, secondo la disciplina di cui al relativo regolamento consortile.

In particolare provvede:

- a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i Piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti di pianificazione degli Enti operanti sul comprensorio, nei modi stabiliti dalle leggi n. 183/89 e n. 36/94, dal decreto legislativo n. 152/99 e dalle leggi regionali n. 8/94 e n. 4/03;
- b) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
- c) all'esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca, le connesse opere idrauliche di difesa valliva e montana e quelle idraulico-agrarie, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue, di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali affidate in concessione;
- d) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di cui alla precedente lettera c);

- e) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di assetto del territorio rurale;
- f) a contribuire all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione di sua competenza al fine del risanamento delle stesse anche in collaborazione con gli Enti all'uopo preposti dalla legge;
- g) al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
- h) ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell'Autorità di Bacino, sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- i) a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo, di risanamento delle acque - anche col fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione -, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
- j) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione della opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- k) all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, e nel conseguimento delle relative provvidenze;

- l) ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario, idraulico, sotto la osservanza delle relative leggi speciali;
- m) a partecipare ad Enti, Società ed Associazioni - anche ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L.n.142/90 (come confluito nel TUEL n. 267 del 2000)- la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente.
- n) ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;
- o) a partecipare e promuovere iniziative comunitarie che interessino la bonifica, l'irrigazione, la tutela delle acque e dell'ambiente;
- p) a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
- q) a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;

Art. 5 – Potere impositivo

Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 4/2003.

I contributi di cui al precedente comma, costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall'attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dai soggetti di cui al successivo 7° comma, ovvero dalla regione o da altri enti pubblici.

Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle province ed alle Comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 4/2003, sono a carico della Regione.

Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, art. 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della L.R. n. 4/2003.

Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, l'importo relativo ai contributi consortili di scolo di cui al precedente comma rimane a carico della Regione.

Resta fermo per i proprietari consorziati di cui al precedente comma 7, l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.

Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni sopraindicati sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili, addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario previo esperimento di apposita gara a evidenza

pubblica.

La Deputazione Amministrativa predispone e il Consiglio dei delegati approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Deputazione Amministrativa conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.

CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) la Deputazione Amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

SEZIONE I^ - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7 – Costituzione

L'Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio.

Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.

L'Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei delegati.

Art. 8 – Elezioni

Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento per le elezioni dell'Ente, a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non

compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

Art. 9 – Diritto al voto

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 4° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 depositano presso la segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

Art. 10 – Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vicepresidente della giunta provinciale, Sindaco dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.

SEZIONE 2^ - IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 11 – Composizione

Il Consiglio dei delegati è composto, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n° 4 del 2003, da 25 (*venticinque*) consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto e 10 (dieci) membri di diritto, di cui tre nominati dall'amministrazione provinciale di Caserta, tre nominati da quella di Benevento, tre nominati da quella di Avellino e uno nominato dalla Regione.

I componenti di diritto acquistano la qualità dei componenti del Consiglio dei delegati in aggiunta ai componenti elettivi, ed hanno voto deliberativo.

Il Consiglio dei delegati può comunque utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

Art. 12 – Competenze

Il Consiglio dei delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e i programmi dell'attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:

- a) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei consorziati e gli eletti;
- b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, se richiesto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente;
- c) eleggere, con voto segreto, se richiesto, e con la maggioranza dei voti dei presenti, gli altri componenti della Deputazione amministrativa; le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
- d) eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
- e) stabilire il compenso spettante per l'espletamento della carica ad un numero massimo di tre componenti della Deputazione Amministrativa, essendo la partecipazione all'organo degli altri componenti eletti a titolo gratuito;
- f) adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;

- g) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali loro modifiche;
- h) approvare il programma annuale di attività, il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
- i) adottare il regolamento per le elezioni;
- j) predisporre il piano generale di bonifica;
- k) convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
- l) adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
- m) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- n) deliberare il conto consuntivo;
- o) deliberare l'assunzione di mutui;
- p) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- q) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
- r) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
- s) deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23.
- t) approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
- u) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 13 – Convocazione

Il Consiglio dei delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, con

preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica, telefax, posta elettronica o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Consiglio dei delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 34, ultimo comma.

Il Consiglio dei delegati si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente.

Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali.

SEZIONE 3[^] - DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14 – Composizione

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da 5 (cinque) membri eletti ai sensi dell'art. 12 lett. c), nonché dal rappresentante della Regione, anch'egli avente voto deliberativo.

La Deputazione Amministrativa può comunque utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina del rappresentante della Regione.

Art. 15 – Competenze

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) designare le sezioni elettorali e nominare i componenti dei relativi seggi;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- h) deliberare i ruoli di contribuzione, sulla base del piano di classifica di cui all'art. 12 lettera l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;
- i) deliberare le unità organizzative da qualificare come centri di costo, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- k) deliberare sui progetti preliminari, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, nonché sulle perizie di variante e sugli adempimenti di legge, dovuti e consequenziali inerenti all'esecuzione e collaudazione dei lavori;
- l) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
- m) deliberare sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- n) deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 4, lettera l) ed m);

- o) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile;
- p) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
- q) adotta il programma annuale di attività, l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi, da approvarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente al bilancio di previsione;
- r) definisce il piano esecutivo di gestione;
- s) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- t) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
- u) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
- v) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- w) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- x) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati.

Art. 16 – Provvedimenti di urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), i) e k) del precedente art.12.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

La mancata ratifica comporta la responsabilità degli amministratori che hanno adottato l'atto.

Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Art. 17 – Convocazione

La Deputazione Amministrativa viene convocata non meno di 6 (sei) volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consorziale, o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento, spedita ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione 4[^] - Presidente - Vicepresidente

Art. 18 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
- b) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa;
- c) firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della

Deputazione Amministrativa;

- e) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza di sua competenza;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- g) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- h) stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4, lettera l) ed m);
- i) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa escluse quelle indicate all'art. 16. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell'adunanza immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la responsabilità dell'amministratore che ha adottato l'atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Art. 19 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Sezione 5^a - Disposizioni comuni

Art. 20 – Accettazione cariche elettive

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 12, lettera a).

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella prima seduta.

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera

raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Art. 21 – Durata cariche elettive

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 22 – Scadenza cariche elettive

I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della loro proclamazione, prevista dal precedente art. 12, lettera a).

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 20.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 23 – Cessazione cariche elettive

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 24 della L.R. n.4/2003;
- annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità o di eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;

- per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 28.

Art. 24 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 25 – Vacanza cariche

Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 23 e 24, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei delegati - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - solo se, nella stessa lista della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio dei delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l'Assemblea dei consorziati per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n.4/2003, nonché nel presente Statuto.

Art. 26 – Validità adunanze

Le adunanze del Consiglio dei delegati e quelle della Deputazione

Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente delegato.

Art. 27 – Segreteria organi consorziali

Il Direttore Generale del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.

La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore Generale o da funzionario da lui delegato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore Generale o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Al Direttore Generale possono essere delegate, con provvedimento del Presidente, funzioni e competenze di norma attribuite al Presidente.

Art. 28 – Astensioni

Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 29 – Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede riportanti il voto espresso.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 28, 1° comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti.

Art. 30 – Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori qualora le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto.

Art. 31 – Pubblicazione deliberazioni

Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 2003, le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate all'Albo del Consorzio per 15

(quindici) giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione non oltre il quinto giorno successivo alla data della loro adozione.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, ex artt. 30 e 31 della L.R. n. 4/2003, sono trasmesse alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all'art. 30 della L.R. n. 4/2003, restano depositate presso la sede del Consorzio per 30 giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32 – Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 33 – Opposizioni

Contro tutte le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro sette giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. entro 10 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.

Tutte le deliberazioni degli organi consortili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 4/2003.

Sezione 6^ - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 34 – Costituzione, Funzioni, Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati.

Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori o dei Ragionieri Commercialisti.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e, se nominati, decadono dall'Ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori, servizi e forniture consorziali;
- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;

Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri

e delle scritture contabili;

d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, o quelli supplenti all'uopo delegati, assistono alle adunanze del Consiglio dei delegati.

Il Presidente del Collegio assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati, ai sensi del precedente art. 13.

Sezione 7[^] - Amministrazione

Art. 35 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella *economico-patrimoniale* ed è disciplinata dal regolamento

concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

oooooo